

399842

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 40 dell'O. d. G. 17 luglio 1980 n. 6160
per il Consiglio di Amministrazione I.A.C.P.

RELATORE:

OGGETTO

RICHIESTA DELLA SIG.RA MAGRI MARIA GIOVANNA VED. BINO GIOVANNI PER RISCATTO ANTICIPATO DELL'ALLOGGIO SITO IN BRINDISI - 7° LOTTO CASE POPOLARI VIA TOSCANA 14 - SCALA A - INT. 6.-

R E L A Z I O N E

Si informa questo Consiglio di Amministrazione che con delibera n. 101 adottata nella seduta dell'8/2/1952 fu assegnato al sig. BINO Giovanni un alloggio in locazione con patto di futura vendita a riscatto sito in BRINDISI - alla Via Toscana n.14 - lotto 7° - scala A - int.6.

In data 24/3/1980 la sig.ra MAGRI Maria Giovanna ved. Bino ha chiesto di poter effettuare il riscatto dell'alloggio a suo tempo assegnatogli, per se e per i figli BINO Domenico nato a Brindisi il 7/3/1924; BINO Mario nato a Brindisi il 11/3/1928; BINO Francesco nato a Brindisi il 16/7/1935; BINO Leda nata a Brindisi il 30/8/1940.-

Poichè la richiedente, moglie dell'assegnatario BINO Giovanni, si trova nella condizione prevista dall'art.3 del D.L. 17/4/1948, n.1029, essendo trascorsi dieci anni dall'assegnazione originaria dell'alloggio si ritiene che l'istanza della suddetta possa essere accolta.

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO

- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la delibera n. 101 adottata nella seduta dell'8/2/1952;
- Vista l'istanza in data 24/4/1980 della signo

Seduta Consiliare

del 26 LUG. 1980

DELIBERA N. 3345

SI APPROVA

/./.

ra MAGRI' Maria Giovanna, vedova di BINO Giovanni;

- Visto l'art. 3 del D.L. 17/4/1948, n.1029;
 - Considerato che sussistono le condizioni perchè l'istanza della signora MAGRI' Maria Giovanna venga favorevolmente accolta da questo Istituto;
 - Sentito il parere del Coordinatore Generale;
- AD UNANIMITA' DI VOTI,

077300

DELIBERA

- = DI ACCOGLIERE, come di fatto accoglie, l'istanza della sig.ra MAGRI' Maria Giovanna nata a Brindisi il 14/9/1899 moglie del defunto BINO Giovanni, per se e per i figli BINO Domenico nato a Brindisi il 7/3/24; BINO Mario nato a Brindisi l'11/3/1928; BINO Francesco nato a Brindisi il 16/7/1935 e BINO Leda nata a Brindisi il 30/8/1940, tutti eredi dello assegnatario con patto di futura vendita a riscatto dello alloggio dell'Istituto sito in BRINDISI alla Via Toscana 14 - lotto 7° - Scala A - int.6, autorizzando il riscatto anticipato dell'alloggio predetto, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di Legge in vigore e previo versamento del residuo debito;
- = DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato al sig. Enrico ORTESE, Presidente pro-tempore dell'I.A.C.P. di Brindisi, di sottoscrivere il contratto notarile per il trasferimento anticipato della proprietà dello alloggio di cui innanzi, con tutti i poteri di Legge.=

Per copia conforme

8 SET. 1950

Brindisi, li



IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. *Antonio* LONGO)

7700

24 SET 1980

* Al notaio Vincenzo LOIACONO- BRINDISI
- Alla sig.ra MAGRI'M^a Giovanna c/o Bino
Leda- Piazza Vitt. Emanuele, 72-MESAGNE

OGGETTO: D.L. 17-4-1948, n° 1029=

Si trasmette la pratica intestata alla sig.ra MAGRI' M^a Giovanna la quale ha chiesto per se e per i figli Bino Domenico, Mario, Francesco, Leda il trasferimento della proprietà immobiliare rappresentata dall'alloggio di cui al 7° Lotto Scala A-6 di via Toscana, 14 in Brindisi.

L'alloggio in questione non ha avuto nessun incremento di valore per cui si trasferisce al costo di cessione determinato nel 1952, anno in cui fu assegnato con patto di futura vendita al sig. Bino, ora deceduto.

La sig.ra MAGRI' è pregata di prendere accordi con il notaio LOIACONO, al quale consegnerà la copia del contratto con patto di futura vendita stipulato nell'anno 1952 fra questo Istituto e il sig. BINO Giovanni.

IL PRESIDENTE
(Errico ORTESE)

LO/MT/DV

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO

(Art. 3 D.L. 17 Aprile 1948, n. 1029)

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

- 1) NARCISI Michele, nato il 13 Marzo 1940 a Brindisi e qui domiciliato, il quale interviene e stipula quale Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (codice fiscale n. 00061820742), in seguito più brevemente denominato "Istituto", a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 3453 del 16 gennaio 1981 che, per estratto autentico, trovasi allegata a precedente atto autenticato dal notaio _____ da una parte, e
- 2) _____, in seguito più brevemente denominato "acquirente", nato il _____ a _____ e domiciliato in _____ alla _____ n. _____, (codice fiscale n. _____) dall'altra, che dichiara di trovarsi in regime di _____)

P R E M E S S O

- che con deliberazione in data 8/2/58, n. 101, l'Istituto, a norma del D.L. 8 Maggio 1947, n. 399, integrato con D.L. 22 Dicembre 1947 n.ro 1600, del D.L. 17 Aprile 1948, n. 1029 e della Legge 2 Luglio 1949, n. 408 e 1° Marzo 1952, n. 113, ha assegnato, con patto di futura vendita, al sig. BINO Biondini un alloggio popolare compreso nel fabbricato sito in Brindisi - 7° Lobb. - via Torreme n. 14 piano 2° scala Muse interno 6, che in seguito sarà descritto, del costo di £. 1.764.068 (lire Mille Settecento) giusta contratto preliminare di locazione con patto di futura vendita stipulato in data _____ Rep. _____ registrato a Brindisi il _____ al n. _____ Mod. _____

Vol. _____.

- che, ^xavvalendosi di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 17 Aprile 1948, n. 1029, l'acquirente ha ^{chiesto} chiesto il trasferimento anticipato della proprietà del predetto alloggio;
- che, ai sensi dello stesso articolo, lo stesso ha già versato per oltre le quote maturate, intero il capitale corrispondente al valore attuale delle quote di affitto ancora dovute per ammortamento del capitale investito calcolato al saggio d'interesse del 5,80% nonché la differenza di valore tra quello provvisoriamente indicato nel contratto preliminare sopra indicato ed altro definitivamente determinato a seguito di accertamento afferente l'alloggio suddetto;
- che con deliberazione consiliare n. 3345 del 26/7/1980 lo Istituto ha accolto la domanda di trasferimento anticipato della proprietà dell'alloggio, a favore di _____

TUTTO CIO' PREMESSO

Si addivviene alla stipula del presente contratto.

- ARTICOLO 1 -

La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto ed ha valore di patto.

- articolo 2 -

L'Istituto, come sopra rappresentato, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 17 Aprile 1948, n. 1029, trasferisce in favore di _____ accettante la proprietà del

lo alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Bari

Via Torreme n. 14 Piano 2° scala Muse

interno 6 lotto 7°, composto di 5,5 vani utili, con gli

accessori, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose

indivise nonché un locale scantinato distinto col n. _____.

L'alloggio confina: a Nord Appartamento int. 5 ad est Via

Torreme a sud Via Rialto e ad ovest

Via Puglia.

Il locale scantinato confina: a Nord _____
ad est _____ a sud _____
e ad ovest _____.

Nel N.C.E.U. di Brindisi l'alloggio di che trattasi è segna-
to alla partita 2232 in testa _____
Foglio 54 particella 811 subalterno 6 Categ. A/3
Piano 2°, vani 5,5 rendita lire 3135.

Per una più esatta identificazione dell'immobile assegnato, le parti
si riportano alla pianta planimetrica allegata al presente atto sotto
la lettera " _____", per formarne parte integrante.

- ARTICOLO 3 -

L'alloggio descritto viene trasferito in proprietà nello stato di fat-
to e di diritto in cui si trova, ben noto all'acquirente, senza l'ob-
bligo da parte dello Istituto di ulteriori opere di ultimazione o mi-
gliorie, nonchè con tutti i diritti, azioni, ragioni, pertinenze ed ac-
cessione e con il proporzionale diritto al condominio delle cose e par-
ti comuni del fabbricato, tali definite per legge e/o dal Regolamento
di condominio che sarà predisposto dallo Istituto.

A tal uopo l'acquirente conferisce mandato irrevocabile allo Istituto
per la redazione del predetto Regolamento di Condominio e la sua tra-
scrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Brindi-
si; tale Regolamento di Condominio è fin da ora accettato in ogni sua
parte dal sottoscritto acquirente.

- ARTICOLO 4 -

oltre le quote maturate sino a tutto il _____
L'acquirente ha già versato allo Istituto la somma di £. _____
(diconsi lire _____),
corrispondente al valore attuale delle quote d'affitto ancora dovute
per ammortamento del capitale investito calcolato al saggio d'interes-
se del mutuo vigente, quale risulta alla data del _____, non
chè per differenza di valore tra quello provvisoriamente indicato nel
precitato contratto preliminare di locazione con patto di vendita ed al

- n

tro definitivamente determinato a seguito di accertamento afferente l'alloggio di cui trattasi, giusta ricevuta provvisoria N. _____ del _____ rilasciata dal Servizio Amministrazione dello Istituto.

- ARTICOLO 5 -

Con il presente atto, l'Istituto rilascia ampia, definitiva e liberatoria quietanza per cui la proprietà dell'alloggio sopraindicato con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita all'acquirente che ne ha già il possesso materiale.

- ARTICOLO 6 -

L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà dell'immobile da parte dello Istituto il quale garantisce che il descritto alloggio è franco e libero da vincoli, ipoteche ed altri oneri e pesi pregiudizievoli, ed esonere lo Istituto dal produrre la relativa legale documentazione.

- ARTICOLO 7 -

Dalla data del _____, in conseguenza del presente contratto, l'acquirente rimane liberato dall'obbligo del pagamento della sola quota di ammortamento.

Verificatesi le condizioni previste dalla legge, l'Istituto promuoverà la costituzione del condominio.

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso, assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio.

Di conseguenza l'acquirente, sino a quando l'amministrazione dello stabile sarà tenuta dallo Istituto, continuerà a corrispondere all'Istituto medesimo una quota mensile provvisoria per spese generali, amministrazione e manutenzione afferenti l'alloggio venduto e le parti di uso comune dello stabile, suscettibile di variazioni annuali.

Saranno, inoltre, a carico dell'acquirente tutte le altre spese comunque sostenute dall'Istituto per imposte e sovraimposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi per responsabilità civile, per riscaldamento, autoclave, ascensore, portierato, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione dei locali comuni, per fognaia e consumo di acqua, nonché tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte. Dette spese, da ripartire tra gli assegnatari e proprietari degli alloggi dello stabile stesso per la parte afferente ciascuno alloggio e saranno versate all'Istituto con il pagamento di una quota mensile provvisoria suscettibile di variazioni annuali, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente o al momento della cessazione della amministrazione da parte dell'Istituto.

L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabili, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi genere per lo Istituto in ordine ad eventuali danni a cose o persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata esecuzione delle opere di riparazione e manutenzione agli stabili o agli appartamenti, considerandosi tale responsabilità completamente assunta dagli acquirenti in conformità all'obbligo di provvedere alle riparazioni medesime.

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile salvo esplicito consenso scritto dello Istituto. Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio del presente contratto, passa al condominio stesso, il quale peraltro designerà, a norma dell'art. 1129 del Codice Civile, lo amministratore.

Da tale data, tutte le spese di cui ai commi precedenti saranno stabi-

lite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dallo acquirente.

L'amministrazione del condominio è obbligata a provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed all'eventuale ristrutturazione dello stabile, nonchè ad assicurarlo contro gli incendi e la responsabilità civile.

- ARTICOLO 8 -

Le spese, le imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente.

- ARTICOLO 9 -

Le parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto e convengono che per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Brindisi.

- ARTICOLO 10 -

Agli effetti della esecuzione del presente atto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio: l'Istituto nella propria sede e lo acquirente nell'alloggio trasferito in proprietà con questo atto ove l'Istituto potrà comunicare e far notificare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale.

- ARTICOLO 11 -

Le parti convengono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.

Il legale rappresentante dell'Istituto, nella spiegata qualità, per conto e nell'interesse del rappresentato Istituto alienante, dichiara che il presente atto di trasferimento definitivo della proprietà dello alloggio di che trattasi è esente da INVIM perchè conseguente a contratto, con patto di futura vendita, vincolante per entrambe le parti, stipulato anteriormente al 1° gennaio 1973 (Ris. 250224 del 31 Marzo 1977 Direz. Gen. Tasse).

costo
11764.068

SIG.....B.170.610VA741.....
LOCALITA'.....B.214.213.1.....LOTTO.....20.....SCALA.....A.....INTERNO.....6

RESIDUO DEBITO DEL DEBITO PRINCIPALE AL 10/9/1982 £.....7.....

Deduconsi quote capitali relative alle mensilità:

dal.....al..... £.....
dal.....al..... £.....
dal.....al..... £.....
dal.....al..... £.....
dal.....al..... £.....
dal.....al..... £.....
dal.....al..... £.....
".....

RESIDUO DEBITO DEL DEBITO PRINCIPALE AL 10/9/1982 £.....=.....

MAGGIORI SPESE ACCERTATE RISPETTO A QUELLE POSTE IN
AMMORTAMENTO £.....

Si ammortizzano le maggiori spese accertate in
anni.....dal.....al.....
allo stesso tasso del mutuo 5,80%

£..... X A 0,058 =

£..... X = £.....

£..... X anni..... = £.....?

Si aggiunge/toglie la differenza fra l'annualità
di ammortamento corrisposta e quella dovuta
sul debito principale dal.....
al.....anni.....

Annualità corrisposta £.....

Annualità dovuta £.....

£..... X anni..... £.....

DEBITO COMPLESSIVO RESIDUO AL..... £.....

12489
7 DIC. 1942

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

e p.c.

-AL NOTAIO PROF. BRUNO CAFARO
Via De Carpentieri, n. 20
BRINDISI
-EREDI BINO GIOVANNI
Via Toscana, n. 14
BRINDISI

Oggetto; Stipula del contratto di compravendita dell'alloggio popolare sito in Brindisi - Lotte 7° - Scala A - Int.6 - Via Toscana, 14 assegnato in locazione con patto di futura vendita, ai sensi del D.L. 17/4/1948, n. 1029 e successive modificazioni, a BINO GIOVANNI - Deceduto.

Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di trasferimento della proprietà dell'alloggio indicato in oggetto a favore degli eredi di BINO GIOVANNI, avendo gli stessi pagato per intero il prezzo di cessione dell'alloggio.

A tal fine, in allegato si trasmettono n. 8 piantine planimetriche, un prospetto contenente gli elementi di individuazione della unità immobiliare, oggetto della compravendita, nonché la relativa delibera consiliare che autorizza il trasferimento della proprietà.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

GR/BU

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 6 dell'O. d. G. 16 NOV. 1982 n. 11683
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' CON STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, A FAVORE DEGLI EREDI DI BINO GIOVANNI, DELL'ALLOGGIO POPOLARE SITO IN BRINDISI - 7° LOTTO - VIA TOSCANA N. 14 - SCALA A - INT. 6, ASSEGNATO IN LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA. =

R E L A Z I O N E

- Con deliberazione consiliare n. 101 dell'8/2 1952 fu assegnato in locazione con patto di futura vendita al Sig. BINO Giovanni l'alloggio popolare sito in Brindisi - alla Via Toscana, n. 14 - Lotto 7° - Scala A - int. 6.
- In data 24/3/1980, la Sig.ra MAGRI' Maria Giovanna vedova di BINO Giovanni, ha chiesto il trasferimento della proprietà dell'alloggio citato, per se e per i figli BINO Domenico nato a Brindisi il 7/3/1924; BINO Mario nato a Brindisi il 11/3/1928; BINO Francesco nato a Brindisi il 16/7/1935; BINO Leda nata a Brindisi il 30/8/1940.
- Considerato che sussistono le condizioni richieste dalle legge, ed accertato che è stato pagato per intero il prezzo di cessione dell'alloggio, si propone di voler autorizzare il trasferimento della proprietà dell'alloggio a favore degli eredi BINO, dando mandato al legale rappresentante dell'Istituto a sottoscrivere il relativo contratto notarile di compravendita.

IL CONSIGLIO,

- Udita la relazione del Presidente;
- Visto l'art. 3 del D.L. 17/4/1948, n. 1029;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;

Ad unanimità di voti, palesemente espressi,

Seduta Consiliare

del 24 NOV. 1982

DELIBERA N. 3985

SI APPROVA

./.

DELIBERA

= DI AUTORIZZARE, come di fatto autorizza, il trasferimento della proprietà con stipula del contratto di compravendita, a favore degli eredi di BINO Giovanni, indicati in premessa, dell'alloggio popolare sito in Brindisi - 7° lotto - Via Toscana n. 14 - Scala A - int. 6, assegnato in locazione con patto di futura vendita;

= DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'I.A.C.P. di Brindisi o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente di sottoscrivere il relativo contratto notarile di compravendita dell'alloggio di cui innanzi, con tutti i poteri di legge. =

Per copia conforme

25 NOV. 1982

Er. Brindisi, 11

IL DIRETTORE GENERALE
(L. LONGO)



SI APPROVA

DELIBERA N. 3882

del 5 NOV 1982

Con deliberazione...
1982 in esecuzione...
futura vendita...
che popolare...
scuola, n. 14 - lotto 7° - scala A - int. 6.
In data 24/7/1980, la...
vanno...
trasferimento...
citato, per...
co a Brindisi...
Brindisi 1/11/1982; BINO...
Brindisi 11/12/1982; BINO...
data 11/30/1980.
Considerato che...
chiese dalla legge...
co pagato per...
dell'alloggio, si...
ve il trasferimento...
loggio a favore...
dato al legale...
a sottoscrivere...
la di compravendita.
IL CONSIGLIO
- Ultima la relazione del Presidente;
- Visto l'art. 3 del R.L. 17/4/1948, n. 10334;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;
Ad unanimità di voti, palesemente espresso.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 6 dell'O. d. G. 16 NOV. 1982 n. 11683
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' CON STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, A FAVORE DEGLI EREDI DI BINO GIOVANNI, DELL'ALLOGGIO POPOLARE SITO IN BRINDISI - 7° LOTTO - VIA TOSCANA N. 14 - SCALA A - INT. 6, ASSEGNATO IN LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA.=

R E L A Z I O N E

- Con deliberazione consiliare n. 101 dell'8/2 1952 fu assegnato in locazione con patto di futura vendita al Sig. BINO Giovanni l'alloggio popolare sito in Brindisi - alla Via Toscana, n. 14 - Lotto 7° - Scala A - int. 6.
- In data 24/3/1980, la Sig.ra MAGRI' Maria Giovanna vedova di BINO Giovanni, ha chiesto il trasferimento della proprietà dell'alloggio citato, per se e per i figli BINO Domenico nato a Brindisi il 7/3/1924; BINO Mario nato a Brindisi il 11/3/1928; BINO Francesco nato a Brindisi il 16/7/1935; BINO Leda nata a Brindisi il 30/8/1940.
- Considerato che sussistono le condizioni richieste dalle legge, ed accertato che è stato pagato per intero il prezzo di cessione dell'alloggio, si propone di voler autorizzare il trasferimento della proprietà dell'alloggio a favore degli eredi BINO, dando mandato al legale rappresentante dell'Istituto a sottoscrivere il relativo contratto notarile di compravendita.

IL CONSIGLIO,

- Udita la relazione del Presidente;
 - Visto l'art. 3 del D.L. 17/4/1948, n. 1029;
 - Sentito il parere del Coordinatore Generale;
- Ad unanimità di voti, palesemente espressi,

Seduta Consiliare

del 24 NOV. 1982

DELIBERA N. 3985

SI APPROVA

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
DELIBERA

= DI AUTORIZZARE, come di fatto autorizza, il trasferimento della proprietà con stipula del contratto di compravendita, a favore degli eredi di BINO Giovanni, indicati in premessa, dell'alloggio popolare sito in Brindisi - 7° lotto - Via Toscana n. 14 - Scala A - int. 6, assegnato in locazione con patto di futura vendita;

= DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'I.A.C.P. di Brindisi o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente di sottoscrivere il relativo contratto notarile di compravendita dell'alloggio di cui innanzi, con tutti i poteri di legge.=

Per copia conforme

25 NOV 1982



Er. Brindisi,

REDAZIONE GENERALE
A. LONGO

54 NOV 1982

3982

SI APPROVA

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 101 del 25/11/1982 in assegnato in locazione con patto di futura vendita al sig. BINO Giovanni l'alloggio popolare sito in Brindisi - alla Via Toscana, n. 14 - lotto 7° - Scala A - int. 6.

- In data 24/3/1980, la sig.ra MARIA Maddalena vedova di BINO Giovanni, ha chiesto il trasferimento della proprietà dell'alloggio popolare, per sé e per i figli BINO e MONICA, a Brindisi il 17/4/1980; BINO Maria nato a Brindisi il 11/3/1938; BINO Francesco nato a Brindisi il 16/7/1935; BINO Luca nato a Brindisi il 30/8/1940.

- Considerato che sussistono le condizioni richieste dalla legge, ed accertato che è stato pagato per intero il prezzo di assegnazione dell'alloggio, si propone di voler autorizzare il trasferimento della proprietà dell'alloggio a favore degli eredi BINO, dando mandato al legale rappresentante dell'Istituto a sottoscrivere il relativo contratto notarile di compravendita.

IL CONSIGLIO

- Unita la relazione del Presidente;
- Visto l'art. 3 del D.L. 17/4/1978, n. 10234;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;
Ad unanimità di voti, palesemente espressi,

OGGETTO: Assegnazione 12 appartamenti in locazione con patto di futura vendita.

~~Assegnata~~

IL PRESIDENTE riferisce che, in esecuzione a quanto stabilito nella seduta del 23 gennaio u.s. con deliberazione n. 98 sono stati interpellati gli Istituti di Bari, Lecce, Salerno e Palermo per conoscere quale pratica attuazione essi hanno dato alla legge 7.7.1949, n. 408 e, soprattutto per quanto concerne l'assegnazione di case a riscatto di cui al comma secondo dell'art. 2. Legge quindi le note di risposta pervenute fra le quali quella dell'Associazione Nazionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari in data 4.2.u.s.n.933 che, pure interpellata in proposito fa presente che le modalità stabilite dalla suddetta legge sono state ampiamente dibattute al Convegno di Milano, nel dicembre scorso, perchè, tutti i rappresentanti degli Istituti ivi convenuti hanno unanimemente riconosciuta la difficoltà pratica di applicare letteralmente le suddette norme. La stessa Associazione fa anche presente che contro le assegnazioni fatte finora da alcuni Istituti che hanno abbinato al criterio della priorità cronologica della domanda quello delle condizioni comparative di bisogno dei richiedenti, sono stati inoltrati numerosi ricorsi al Ministero dei LL.PP. il quale si pronunzierà non appena la Commissione di vigilanza per l'Edilizia Economica e Popolare farà conoscere il proprio parere.

IL CONSIGLIO

sentita la relazione del Presidente;

Veduta la propria deliberazione n. 9/8 del 23 gennaio u.s. e l'entroscritto elenco dei 43 concorrenti;

Esaminate le singole domande e la loro documentazione, ~~in conformità alle disposizioni di legge in vigore;~~

Ad unanimità di voti

delibera

1°-Escludere dal concorso i seguenti nominativi per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

copiare i n.14

OGGETTO: Assegnazione di locale per uso non di abitazione

di seguito

IL PRESIDENTE riferisce che il Sig. Pentassuglia Giovanni, titolare e gestore della macelleria sita alla via Lazio, 9 ha chiesto la risoluzione del contratto per cessata attività.

Il predetto inquilino risulta creditore dell'Istituto per la mansilità di fitto arretrato di oltre L. 60.000 per cui è in corso l'atto di sfratto presso il legale.

Pertanto, la sig.ra De l Monte Alba, con istanza 23.1.u. mentre chiede l'assegnazione del predetto locale onde adibirlo a rivendita di carne equina, s'impegna di soddisfare tutte le pendenze attualmente a carico del Pentassuglia.

Poichè da accertamenti eseguite d'ufficio risulta che l'inquilino Pentassuglia ha ceduto alla Del Monte tutti gli stigli e gli attrezzi esistenti nel magazzino e nulla è a lui rimasto in proprietà, invita il Consiglio a decidere in merito.

IL CONSIGLIO

Sentita la relazione del Presidente

Ad unanimità dei voti

delibera

1°) - Revocare l'assegnazione del locale adibito a magazzino alla via Lazio, 9 in Brindisi fin qui tenuto in fitto dal Sig. Pentassuglia Giovanni.

2°) - Assegnare lo stesso locale alla sig.ra Del Monte Alba, alle stesse condizioni di fitto cui venne concesso al predetto Pentassuglia in sede di pubblica gara.